



Società gestione fondi
per l'agroalimentare

Roma, 120 MAG. 2009
Protocollo 18583

ABI
Banche Corrispondenti
Confidi

Circolare n. 1/2009

Decreto Interministeriale 14 febbraio 2006 – Garanzia Diretta

Interpretazione delle norme regolamentari per il rilascio della garanzia a prima richiesta.

1) Garanzie impresa agricola

Come noto, il Decreto in oggetto prevede all'art. 3, comma 2, che *"la garanzia può essere concessa...a fronte di operazioni creditizie di durata superiore a 18 mesi e che non siano assistite da garanzie sufficienti"*.

In relazione a ciò, sono pervenute richieste di chiarimenti in merito ai criteri da seguire nell'accertamento dell'insufficienza di garanzie al fine di poter attivare la richiesta fideiussoria della SGFA.

A riguardo, si fa presente che la garanzia diretta della SGFA può essere concessa a fronte di operazioni per le quali la Banca - sulla base di autonoma valutazione - dichiara l'incapienza delle garanzie offerte dall'imprenditore agricolo in relazione alla tipologia del finanziamento richiesto, ciò a prescindere dalla disponibilità di ulteriori, eventuali garanzie in capo all'impresa richiedente.

2) Assegnatari ISMEA

L'art. 3, comma 1, lettera c del decreto in oggetto prevede che *"le operazioni di garanzia sono attivabili per i finanziamenti destinati alle attività agricole e a quelle connesse esercitate dai soggetti di cui all'art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, a finanziare la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse"*.

In merito ai soggetti ammissibili, si fa presente che la garanzia diretta non può essere concessa a fronte di finanziamenti bancari destinati all'acquisto di terreni agricoli mediate asta pubblica indetta dall'ISMEA da parte di imprenditori che si trovano in una situazione di incompatibilità a poter partecipare alle aste stesse.

In particolare, si tratta dei quei soggetti che - in qualità di destinatari di interventi fondiari dell'ISMEA (ovvero facenti parte dello stesso nucleo familiare dell'assegnatario ancorché con separazione dei beni)- risultano inadempienti nei confronti dell'Ente assegnatario.

In tale senso si precisa che la SGFA, pur avendo autonomia patrimoniale, è società unipersonale controllata da ISMEA e che pertanto non ritiene ammissibile le istanze di

rilascio delle garanzie da parte di imprenditori che presentano a proprio carico elementi pregiudizievoli nei confronti dell'ente controllante.

3) Finanziamenti destinati alla produzione di energie rinnovabili

Come noto l'art. 3, comma 1, del Decreto Ministeriale 14 febbraio 2006 prevede che *"le operazioni di garanzia sono attivabili per i finanziamenti destinati alle attività agricole e a quelle connesse esercitate dai soggetti di cui all'art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228,(...)"*.

In merito alle attività connesse, si fa rilevare che con leggi n. 266/2005, n. 296/06 e n. 244/2007 è stato previsto che *"(...) la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile (...)*.

Al riguardo, il MIPAAF - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico - intrattenuto in merito alla Legge 296/2006 sulle accise per la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili, ha precisato che le attività di produzione e cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli costituisce *attività connessa* ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile allorquando:

1. la produzione non supera 200Kw di potenza nominale;
2. in caso di produzione superiore a 200Kw nominale, sussista uno dei seguenti requisiti:
 - a. l'energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica come definiti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007;
 - b. il volume d'affari derivante dall'attività agricola sia superiore al volume di affari proveniente dalla produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200Kw;
 - c. entro il limite massimo di 1Mw per azienda, l'imprenditore dimostra di detenere almeno per ogni 10Kw di energia installata eccedente i primi 200Kw, 1 ettaro di terreno ad uso agricolo;

In relazione a quanto sopra, si comunica che – ai fini dell'operativa del Fondo di garanzia diretta a fronte di finanziamenti bancari destinati alla costruzione di impianti per la produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico e biomasse ecc.) – il Garante terrà conto dei predetti limiti fissati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con la sola eccezione, nei casi di bioenergia e di impianti di eolici, dei requisiti architettonici di cui al citato punto 2.a).

ms

sgfa

Società gestione fondi
per l'agroalimentare

3.

In tal senso, le richieste di rilascio delle garanzie dovranno contenere nella sezione *business plan* le informazioni sulle condizioni in cui si trova l'impresa richiedente rispetto alle indicazioni del Ministero.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in materia e si porgono distinti saluti.

lvo

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Ezio Castiglione)

